

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
L'Aquila 12 – 13 giugno 2003

**Le clausole valutative a supporto dell'analisi
ex post delle leggi**

A cura di:

Dr. Giuseppe Giachi
Consiglio regione Toscana
Servizio organizzazione dipartimentale
e programmazione

Osservatorio Legislativo Interregionale

L'Aquila 12-13 giugno 2003-06-11

Giuseppe Giachi

“Le clausole valutative a supporto dell’analisi ex post delle leggi”

Appunti per intervento

Introduzione: esposizione di primi elementi informativi sulle attività intraprese, in vista di un prossimo appuntamento (settembre?), in cui portare relazioni specifiche su esperienze in corso.

1. La valutazione ex post degli atti normativi:

supporto alla funzione di controllo delle assemblee legislative; analisi di processo (monitoraggio sull’attuazione, rispetto tempi e procedure), analisi di performance (comportamenti degli attori e degli utenti), analisi d’impatto (valutazione dei risultati, comparazione con gli obiettivi, informazioni di scenario, eventi esterni).

2. Definizione di “clausole valutative” (note per CAPIRe n. 3, nel sito www.capire.org):

per favorire il processo di valutazione ex post, è di grande ausilio l’introduzione di clausole valutative nel testo delle leggi, nella fase ex ante; definizione:

“Clausola valutativa” è la traduzione dell’espressione anglosassone *evaluation clause*. Con questo termine si indica uno specifico articolo di legge attraverso il quale viene attribuito un mandato esplicito, ai soggetti incaricati dell’attuazione della legge, di produrre, elaborare e infine comunicare all’organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità d’attuazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti destinatari della legge e per la collettività”.

“La redazione delle clausole valutative è (...) solo il primo momento di un processo conoscitivo molto più lungo (...). Il coinvolgimento delle strutture interne in seno a tale processo non si limita alla sola fase di progettazione e di stesura della clausola valutativa, ma prosegue anche nei suoi passaggi successivi, quando le informazioni “rientrano” all’interno dell’assemblea e vi è la necessità che qualcuno le rielabori per renderle leggibili e quindi utilizzabili dai legislatori”.

“Molti dei testi legislativi approvati (...) contengono già un mandato, rivolto all’organo esecutivo, di rendere conto sullo stato d’attuazione della legge. Le formulazioni più spesso utilizzate sono del seguente tipo: “*Entro il... di ciascun anno la Giunta trasmette una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge*”. E’ però facile osservare come tali formulazioni siano troppo generiche e vaghe per riuscire a promuovere un serio processo conoscitivo su ciò che è accaduto in seguito all’approvazione del testo legislativo”.

3. Le attività del gruppo di lavoro “Fattibilità ed implementazione” (O.L.I.) in materia di clausole:

dal 2001, il g.d.l. si occupa con continuità della valutazione ex post; scambio di esperienze e progetti fra i membri; progetto CAPIRe (statuti, clausole ed organizzazione); informazione reciproca sulla redazione di clausole.

4. La raccolta di esempi di clausole valutative, da rendere disponibile entro l’anno 2003:

l’obiettivo che il g.d.l. si è dato è quello di redigere un’ampia raccolta di esempi di clausole valutative, in modo da costituire un basamento informativo per analisi, riflessioni ed approfondimenti, da mettere a disposizione degli uffici delle diverse assemblee legislative regionali; documento previsto per la fine dell’anno con osservazioni e commenti relativi alle problematiche individuate.

5. Le esperienze del C.R. dell’Emilia Romagna:

il caso della l.r. 8.8.2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”; ulteriori esempi in corso di raccolta; la possibile verifica dell’attuazione delle clausole recepite; eventuale presentazione all’O.L.I. di una relazione.

6. Le esperienze del C.R. del Piemonte:

l’elenco di sette casi di sperimentazione per l’introduzione di clausole valutative; due casi di recepimento delle clausole proposte; eventuale presentazione all’O.L.I. di una relazione.

7. Le esperienze del C.R. della Toscana (C.R. Toscana - documento su clausole valutative):

illustrazione dei contenuti del documento sui risultati delle prime sperimentazioni sulle clausole valutative condotte nel 2002; ventuno casi raccolti di cui dieci recepiti; un caso sperimentale del gennaio 2000 sulla l.r. 26.4.1993, n. 27 “Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile”; un esempio dell’Assemblea legislativa dello Stato di Washington, U.S.A.

8. Illustrazione di un’esercitazione sperimentale condotta dal settore fattibilità del C.R. della Toscana (C.R. Toscana - documento su clausole valutative):

lo studio di caso sulla p.d.l. in materia di difesa dell’occupazione agricola, poi ritirata; rilevanza degli obiettivi, delle modalità di raggiungimento degli obiettivi, delle procedure e delle risorse; la previsione delle informazioni utili per la valutazione.

9. Illustrazione degli elementi che devono essere tenuti presenti per la redazione di clausole (note per CAPIRe n. 3, nel sito www.capire.org):

“In primo luogo, una “buona” clausola valutativa dovrebbe *definire chiaramente quali sono gli obiettivi conoscitivi che l’Assemblea si pone e quali informazioni dovranno essere prodotte.* (...)”

In secondo luogo, la clausola dovrebbe *individuare chiaramente quali sono i soggetti istituzionali che devono “attivarsi” per produrre le informazioni richieste.* (...)

Un terzo elemento fondamentale della clausola valutativa è *la definizione delle modalità e dei tempi previsti per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni all’organo legislativo.* (...)

Infine è opportuno che la clausola preveda lo *stanziamento di risorse finanziarie dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione”.*

10. Una successione ipotetica delle fasi di redazione delle clausole valutative (C.R. Toscana - documento su clausole valutative):

rilevare le finalità e quindi gli obiettivi della legge o dell’atto normativo in esame; coniugare gli obiettivi con i risultati attesi; individuare le informazioni utili per misurare i risultati attesi, evidenziando i nessi logici fra i dati di base che occorre reperire; valutare l’attuabilità della rilevazione delle informazioni utili; esplicitare le indicazioni sui metodi da impiegare, sulle risorse necessarie per la valutazione, sulle fasi e sui tempi, sulle competenze/responsabilità delle analisi; individuare gli organi destinatari delle ricerche ed analisi valutative.

11. Illustrazione di alcuni quesiti (a carattere giuridico-legislativo) rilevati nelle sperimentazioni:

- Le clausole valutative possono prevedere adempimenti per soggetti diversi dalla G.R. (intendendo per essa anche organismi interni all’esecutivo, aziende regionali, osservatori, enti regionali): enti locali, istituzioni ed enti statali, ecc.?
- Le clausole valutative possono avere come destinatari organismi o articolazioni interne al Consiglio (Commissioni, Ufficio di Presidenza, uffici, ecc.)?
- Le clausole valutative possono prevedere “sanzioni” a fronte di inadempienze, o alternative procedurali che consentano di raggiungere comunque lo scopo della valutazione ex post?
- Le clausole valutative possono essere applicate anche ad altri atti quali piani e programmi, deliberazioni, regolamenti, ecc.?
- Vi è un “obbligo di valutazione” per il Consiglio Regionale, a fronte di clausole valutative inserite nelle leggi?